

(N. 2755)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(LA MALFA)

e col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1952

---

Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero  
per conto dello Stato.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, venne regolato lo svolgimento della gestione dei cereali, dei loro derivati e degli altri prodotti comunque destinati alla panificazione e pastificazione, importati dall'estero per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Ma nel corso degli ultimi anni le norme del citato decreto si sono via via dimostrate inadeguate o non più rispondenti al reale svolgi-

mento della gestione, sia in relazione a mutate situazioni di fatto, sia per effetto di successive disposizioni di legge.

Invero, mentre le norme del citato decreto ipotizzano l'immediata cessione delle merci al loro giungere sul territorio italiano e sono informate a tale ipotesi che in effetti normalmente ricorreva all'epoca della emanazione del decreto medesimo, dal mese di marzo 1949 è incominciata a verificarsi una giacenza delle merci prima della loro cessione a terzi, sia

in conseguenza di una progressiva diminuzione dei bisogni urgenti di approvvigionamento, con la graduale ricostituzione della normalità commerciale, sia per la necessità di conservare a disposizione dello Stato, per sovvenire ad eventuali situazioni di emergenza, scorte prudenziali di generi di prima necessità, tra i quali anche e soprattutto cereali.

Fatto, questo, che è venuto ad assumere maggiori proporzioni con l'importazione di notevoli quantitativi di grano (pari a quintali 7.000.000) che sono stati acquistati all'estero dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con i finanziamenti ricevuti a norma del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e che, a norma di detto decreto, debbono essere mantenuti a scorta.

Il che, mentre ha acuito il problema della custodia e conservazione, per l'ampiezza assunta anche in rapporto alla limitata capienza degli impianti di deposito a disposizione della gestione da aumentarsi per 3.000.000 di quintali di merce ne ha fatto sorgere degli altri non meno importanti, quali: l'armonizzazione della disciplina di gestione dei cereali e derivati acquistati all'estero ed importati per il normale approvvigionamento in integrazione delle disponibilità nazionali, con i preventivi finanziamenti direttamente procuratisi dalla Federazione predetta ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, con la disciplina di gestione dei cereali e derivati acquistati invece, per la formazione di scorte, con i finanziamenti di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490; l'adeguamento dell'ampiezza formale a quella reale della gestione attraverso lo spostamento dell'attuale punto terminale della gestione medesima, costituito, a norma del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, dalla resa delle merci franco vagone porto italiano o franco vagone stazione di confine, in guisa da comprendere nella competenza della gestione anche la successive operazioni di custodia e di conservazione; conseguenziale adozione di un sistema di resa dei conti da parte dell'ente gestore consono ai reali aspetti della gestione come sopra ampliata, e conseguenziale integrazione, in quanto occorra, degli stanziamenti di bi-

lancio operati in virtù del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

Nella necessità di risolvere i cennati problemi sta la ragion d'essere del proposto schema di disegno di legge che si concreta nelle integrazioni e modifiche delle norme del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, imposte dagli aspetti attuali della gestione.

Infatti con l'articolo 1 si provvede ad affermare anche per i cereali e derivati acquistati con i finanziamenti di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, l'imperio delle norme regolatrici della gestione dei cereali e derivati importati per normale approvvigionamento, di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, con le integrazioni e modifiche di cui ai successivi articoli dello schema in esame. Ciò al duplice fine di dare una disciplina anche alla gestione dei cereali e derivati importati per la formazione di scorte, per i quali il decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, ha statuito solo in materia di finanziamenti e di alienazione, e di conseguire, attraverso la unicità della gestione, la possibilità di operare una rotazione nei quantitativi conservati a scorta mediante quelle sostituzioni, con corrispondenti quantitativi di merce importati per normale approvvigionamento, che si rendessero necessarie in relazione allo stato di condizionamento di dette merci, a garanzia della esistenza effettiva delle scorte e per evitare perdite patrimoniali conseguenziali all'avaria dei prodotti.

Con l'articolo 2 si provvede ad ampliare il campo di competenza della gestione con l'inclusione delle operazioni relative all'avviamento, introduzione, custodia e conservazione delle merci in magazzini di deposito in territorio nazionale, ovvero di quelle operazioni compiute sulle merci dopo la loro resa franco vagone porto italiano o stazione di confine e finchè le merci stesse non vengano poste in distribuzione per la cessione a terzi. E ciò si è regolato mediante l'integrazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

Con gli articoli 3 e 4, poi, vengono modificati gli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, nel senso che l'attuale sistema di rendicontazione degli atti di gestione, frazionato per singoli piroscafi o per singole

partite, viene sostituito da quello complessivo per cicli di tempo: annuale, dal 1° agosto al 31 luglio, per il rendiconto finale, e trimestrale per il rendiconto provvisorio, con liquidazione dei risultati di gestione e passaggio delle giacenze in carico alla gestione del nuovo ciclo in analogia al sistema in atto per la gestione di ammasso del grano di produzione nazionale. Il che trova la sua giustificazione nelle aggiunte operazioni di custodia e di conservazione, le quali comportano spese comuni per masse di merci di diversa provenienza conservate in uno stesso magazzino di deposito, e nella indeterminatezza dell'epoca della alienazione che rimanderebbe a data imprecisata la definizione dei conti con l'Ente gestore.

Con l'*articolo 5* si intende regolare l'acquisizione delle ulteriori disponibilità di impianti occorrenti per provvedere alla custodia e conservazione delle merci in territorio nazionale prima della loro alienazione, mediante il ricorso ad idonei impianti privati da prendere in affitto dalla gestione, previa autorizzazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e del Ministero del tesoro, per un periodo non superiore ad anni sette a decorrere dal 1° luglio 1952. La proposta norma è informata al criterio di risolvere il problema degli impianti con il mezzo più economicamente conveniente, quale si presenta, rispetto alla costruzione diretta da parte dello Stato, il ricorso agli impianti privati da costruire o da riattare, nelle località e secondo le caratteristiche stabilite dall'Alto Commissariato della alimentazione, per la capienza complessiva di 3.000.000 di quintali di prodotto, qual'è quella ulteriormente occorrente. E la prospettiva del congruo periodo di affitto sopra indicato costituirà efficace sprone per l'iniziativa privata.

In tal senso è il testo dell'articolo in esame, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione ed il Ministero del tesoro hanno dovuto già dare pratica applicazione per sovvenire alle urgenti ed indilazionabili esigenze della gestione.

Con l'*articolo 6*, poi, si stabilisce che le disposizioni della emananda legge si applicano a decorrere dalla campagna 1951-52 e cioè dal 1° agosto 1951, in coincidenza con la reale formazione di scorte di cereali ai sensi del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, e con la conseguenziale insorgerza, su più vasta scala, di quei problemi per la soluzione dei quali si è ravvisata necessaria l'emanazione delle norme contenute nello schema di provvedimento in esame.

Con l'*articolo 7*, infine, si provvede, in via cautelativa, alle integrazioni degli stanziamenti di bilancio operati a norma del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, per l'eventualità che essi non si presentassero sufficienti a fronteggiare i risultati passivi di gestione. A tal riguardo è da considerare che non si presenta possibile una previsione sui risultati di gestione che, mentre da un lato è esposta alle vicissitudini commerciali, dall'altro è soggetta a determinazioni informate prevalentemente ad esigenze sociali, variabili nel tempo.

Donde, con l'articolo in esame, anzichè stabilire determinati stanziamenti, si mira a contemperare le esigenze costituzionali in materia di maggiori spese con gli aspetti reali della gestione di cui trattasi, facendo espressa riserva di provvedere con successiva legge alle integrazioni degli stanziamenti di bilancio eventualmente occorrenti e nell'ammontare richiesto dai risultati di gestione.

Dopo quanto sopra esposto ad illustrazione del contenuto del proposto provvedimento, deve segnalarsi l'estrema urgenza dell'ulteriore corso del provvedimento medesimo non solo per il più pronto adeguamento delle norme di legge al reale svolgimento della gestione, ma anche e soprattutto perchè l'eventuale ritardo costituirebbe remora, per le operazioni compiute dal 1° agosto 1951, alla sistemazione dei risultati di gestione — sistemazione da attuarsi secondo le nuove proposte norme — ed all'alleggerimento delle onerose esposizioni bancarie.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948 n. 169, con le integrazioni e modifiche di cui ai seguenti articoli, si applicano anche ai cereali e derivati acquistati per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per la panificazione e pastificazione con i finanziamenti, di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

La conservazione, il movimento e l'alienazione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato per la panificazione e pastificazione in base alle disposizioni richiamate al precedente comma, continuano ad essere disposti dall'Alto Commissariato dell'alimentazione. Nulla è innovato circa la preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, per l'alienazione dei cereali e derivati predetti nell'entità delle scorte per essi stabilita a norma del decreto medesimo.

## Art. 2.

Agli effetti dell'obbligo del preventivo finanziamento, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, e della determinazione dell'onere di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, le spese — compresi gli oneri di finanziamento — relative all'avviamento, introduzione, conservazione e custodia in magazzini di deposito in territorio nazionale dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato per la panificazione e per la pastificazione si aggiungono a quelle contemplate dai citati articoli per le operazioni fino a franco vagone porto italiano o franco vagone stazione di confine.

## Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti comma.

La liquidazione ed il pagamento dell'onere di cui al precedente articolo vengono effettuati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base dei rendiconti di gestione che la Federazione italiana dei consorzi agrari è tenuta a compilare ed a presentare per ogni campagna, 1° agosto-31 luglio, con le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato medesimo, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.

I cereali e derivati non alienati nel corso di una campagna sono portati in carico di quella successiva al prezzo d'acquisto per merce resa porto italiano di sbarco (prezzo d'acquisto, nolo, assicurazione marittima, garanzia di resa) o stazione italiana di confine (prezzo di acquisto e trasporto). Gli oneri di finanziamento e tutte le altre spese restano di competenza della campagna nel corso della quale si sono maturati.

## Art. 4.

A modifica di quanto stabilito all'articolo 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, gli acconti di cui all'articolo 4 del decreto medesimo, nella misura stabilita dal citato articolo, sono corrisposti in base a sommario e complessivo conto provvisorio di gestione da presentarsi dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per ogni trimestre.

Per l'emissione dei mandati di pagamento e l'utilizzazione della somma riscossa continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

I mandati di pagamento emessi in esecuzione della presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

## Art. 5.

Per la custodia e la conservazione in territorio nazionale dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato, l'Alto Commissariato dell'alimentazione, di intesa con il Ministero del tesoro, può autorizzare l'ente gestore a procurarsi, contro impegni di affitto da parte della gestione statale di durata non superiore ad anni sette a decorrere dal 1° luglio 1952, ulteriori disponibilità di impianti di deposito e di conservazione di cereali da costruire o da riattare nelle località e con le caratteristiche indicate dall'Alto Commissa-

riato medesimo, per la capienza di quintali 3 milioni di prodotto.

Con determinazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione di intesa con il Ministero dell'agricoltura e foreste, gli impianti di cui al precedente comma possono essere adibiti anche per la custodia e la conservazione del grano di produzione nazionale conferito allo ammasso.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla campagna 1951-52.

Art. 7.

Alla copertura dell'eventuale maggiore onere che potrà derivare allo Stato dalla presente legge rispetto agli stanziamenti già iscritti in bilancio in esecuzione delle norme del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, si provvederà con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi 1951-52 e successive da autorizzarsi con apposita legge, la quale dovrà indicare anche i mezzi di copertura dell'onere.